



Regione Umbria

Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, AMBIENTE, ENERGIA, CULTURA, BENI CULTURALI E SPETTACOLO

Servizio Autorizzazioni Ambientali (AIA e AUA) Uffici di Terni

D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 - Art. 269.

Repertorio: 112/2018 del 17/12/2018

OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A) ai sensi del D.P.R. 59/2013.
Istruttoria tecnica per il rilascio dell'Autorizzazione alle emissioni in
atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m. e i.
Ditta PAOLINI S.p.A.

Premesso:

che con istanza di autorizzazione Unica Ambientale pervenuta tramite il SUAP del Comune di Narni (TR), acquisita dalla Regione Umbria in data 17/09/2018 con prot. 0200028, la ditta PAOLINI S.p.A, con sede legale in Comune di Narni (TR), Via Flaminia Ternana, n. 292, ha richiesto, ai sensi dell' Art. 269 del D.Lgs 03/04/2006 n.152, la modifica dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera derivanti da stabilimento per attività di produzione e verniciatura di arredamenti in legno, ubicato in Comune di Narni (TR), Via Flaminia Ternana, n. 292;

Visti:

- il D. Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 e s.m. e i., recante norme in materia ambientale;
- il D.P.R. 13/03/2013 n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";
- L.R. 2 aprile 2015 n. 10, "Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e Comunali - Conseguenti modificazioni normative".

Vista:

- l'autorizzazione per le emissioni atmosferiche già rilasciata dal Comune di Narni (TR) con A.U.A. n. 25/2015 del 10/11/2015;

Vista:

- la riunione della Conferenza di Servizi indetta, dalla Regione Umbria in data 17/10/2018;

Considerato:

- il progetto e gli allegati tecnici dai quali risultano ciclo produttivo, tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento, quantità e qualità delle emissioni e termine della messa a regime degli impianti; esaminati gli ulteriori elementi forniti dalla ditta pervenuti in data 26/10/2018 con prot. 231051;

Ritenuto:

- di far riferimento per la valutazione dei limiti di emissione alle disposizioni del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152, del D.Lgs.13/08/2010 n. 155, nonché a precedenti autorizzazioni rilasciate in ambito regionale per impianti simili.

Visto:

- il D.Lgs. n. 161 del 27/03/2006, 'Attuazione della direttiva 2004/42/CE per la limitazione delle emissioni di composti organici volatili conseguenti all'uso di solventi in talune pitture e vernici, nonché in prodotti per la carrozzeria.';

Considerato altresì che:

- Il ciclo produttivo svolto nello stabilimento consta schematicamente delle seguenti attività:
 - 1) lavorazione meccanica di legno e materiali a base di legno (pannelli multistrato, pannelli laminati) alle macchine utensili (es. sezionatura, squadratura, fresatura etc.);
 - 2) impiallacciatura dei pannelli multistrato mediante incollaggio e pressatura a caldo;
 - 3) fabbricazione di inserti in legno massello alle macchine utensili (seghe a carro, troncatrici, toupie etc.);
 - 4) verniciatura dei manufatti;
 - 5) assiemaggio mediante incollaggio e avvitaratura;
- nel punto di emissione E1 sono convogliate le emissioni atmosferiche captate dalle macchine utensili (sezionatrice CNC, squadratrice, pantografo CNC etc.) per lavorazioni di cui ai precedenti punti 1) e 3);
- nei punti di emissione E2 ed E4 sono convogliate le emissioni atmosferiche captate da apparecchiature (levigatrici orbitali, levigatrice a nastro, calibratrice etc.) per levigatura dei manufatti a valle dell'applicazione del fondo;
- nei punti di emissione E7, E8, E9, E10, E11, E12, E13, E15 ed E18 sono convogliate le emissioni atmosferiche captate dalle cabine di verniciatura;
- nei punti di emissione E5, E6, E14, E16 ed E17 sono convogliate le emissioni atmosferiche captate dalle cabine di essiccazione dei manufatti verniciati;
- nel punto di emissione E19 sono convogliate le emissioni atmosferiche captate da cabina per spolvero dei manufatti a valle della carteggiatura;
- il Gestore effettua attività di incollaggio del legno mediante impiego di collante vinilico in dispersione acquosa;
- il Gestore intende:
 - installare una macchina CNC per levigatura convogliando le relative emissioni

- atmosferiche nel punto di emissione E2, con contestuale incremento della portata volumetrica del rispettivo impianto di aspirazione;
- convogliare le emissioni atmosferiche provenienti dalla cabina di verniciatura connessa ai punti di emissione E7 ed E8 in un unico punto di emissione denominato E7;
 - convogliare le emissioni atmosferiche provenienti da n. 2 cabine di verniciatura connesse ai punti di emissione E11 ed E12, in un unico punto di emissione denominato E11;
 - convogliare le emissioni atmosferiche provenienti da n. 3 cabine di essiccazione dei manufatti verniciati connesse ai punti di emissione E14, E16 ed E17, in un unico punto di emissione denominato E14;
 - convogliare le emissioni atmosferiche captate dalle macchine utensili (seghe a carro, troncatrici, toupie) per lavorazioni di cui al precedente punto 3), già convogliate nel punto di emissione E1, nel punto di emissione E8;
 - sostituire i due impianti di combustione con potenza termica nominale complessiva pari a 500 kW connessi al punto di emissione E20 con impianto di combustione alimentato a metano e con potenza termica nominale pari a 230 kW;
 - il punto di emissione E3 è connesso ad impianto di combustione alimentato a biomasse di cui all'allegato X alla Parte quinta del D.Lgs. 3/04/2006 n. 152, utilizzato per il riscaldamento della pressa per impiallacciatura dei pannelli multistrato di cui al precedente punto 2);
 - l'impianto di combustione di cui al punto precedente, con potenza termica nominale dichiarata pari a 43.750 kcal/h è ricompreso nell'elenco di cui alla Parte I dell'Allegato IV, alla parte quinta del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152, riferito a impianti e ad attività le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico e non è soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'Art. 272, comma 1 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 (rif. Allegato IV, parte I, lett. bb);
 - ai sensi del medesimo art. 272, comma 1, gli effluenti gassosi del succitato impianto di combustione, convogliati nel punto di emissione E3, devono in ogni caso rispettare almeno i valori limite di cui alla Parte III, p.to 1.1 dell'Allegato I al D.Lgs. 03/04/2006, n. 152;
 - la Ditta esercita l'attività n. 10, "Rivestimento delle superfici di legno", di cui alla parte III dell'Allegato III alla parte V del D.Lgs. 3/04/2006 n. 152;
 - in relazione ai dati forniti dalla Ditta, il consumo massimo teorico di solvente relativo all'attività n. 10, sopra citata, risulta pari a 36,18 tonnellate/anno, superando i rispettivi valori di soglia di consumo, di cui alla parte III dell'Allegato III alla parte V del D. Lgs. 3/04/2006 n. 152;
 - gli impianti di combustione connessi ai punti di emissione E20, E21, E22, E23, E24, alimentati a metano e con potenza termica nominale complessiva dichiarata pari a 853 kW, non sono soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'Art. 272, comma 1 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 (rif. Allegato IV, parte I, lett. dd);

Preso atto :

- del parere tecnico formulato dall'ARPA Umbria con prot. n. 0019614 del 06/11/2018, acquisita dalla Regione Umbria in data 06/11/2018, con prot. n. 237463;
- del parere del Comune di Narni (TR) nota Prot. n. 28789 del 17/10/2018, acquisito dalla Regione Umbria in data 17/10/2018 con prot. n. 224346.

Terminata:

l'istruttoria da parte dell'ufficio emissioni in atmosfera, del Servizio Autorizzazioni Ambientali (AIA e AUA), della Regione Umbria.

SI PROPONE

- 1) di autorizzare, ai sensi dell'Art. 269 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152, le emissioni in atmosfera derivanti da stabilimento per attività di produzione e verniciatura di arredi in legno, ubicato in Comune di Narni (TR), Via Flaminia Ternana, n. 292, della ditta PAOLINI S.p.A, con sede legale in Comune di Narni (TR), Via Flaminia Ternana, n. 292**
- 2) di vincolare l'autorizzazione**
 - a) al rispetto dei valori limite per le emissioni convogliate, indicati nel quadro riassuntivo in Allegato 1;**
 - b) al rispetto del valore limite per l'emissione diffusa di composti organici volatili, relativo all'attività n. 10, "Rivestimento delle superfici di legno", di cui alla parte III dell'allegato III al D. Lgs. 03/04/2006 n. 152, indicato nel quadro riassuntivo, in Allegato 1), nonché dell'emissione totale annua autorizzata per la stessa attività**
 - c) alla realizzazione, in fase di costruzione, di tutte le misure indicate nel progetto e relativi allegati tecnici presentati nell'istanza di richiesta A.U.A., ed agli atti della Conferenza di Servizi;**
 - d) fino all'adozione da parte dell'autorità competente, di specifico fac-simile per la registrazione dei controlli analitici alle emissioni, nonché dei casi di interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento, alla istituzione e/o corretta tenuta di un registro dei controlli, ai sensi dell'art. 271, comma 17 del D. Lgs. 03/04/2006 n. 152, come da fac-simile adottato con D.G.R. n. 204 del 20/01/1993, con pagine numerate, bollate dall'Ente di controllo e firmate dal responsabile dello stabilimento;**
 - e) alle seguenti prescrizioni di carattere generale:**
 - e.1 la Ditta, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, nuovi e/o oggetto di modifica dovrà darne comunicazione alla Regione Umbria, Servizio Autorizzazioni Ambientali (AIA e AUA) all'A.R.P.A. Umbria Area Dipartimentale Umbria Sud - Sicurezza, Distretto di Terni e al Sindaco del Comune di Narni (TR);
 - e.2 la messa a regime degli impianti dovrà avvenire dopo non oltre 30 giorni dalla relativa data di messa in esercizio;
 - e.3 le date in cui verranno effettuati i monitoraggi di competenza del gestore dovranno essere preventivamente comunicate alla Regione Umbria Servizio Autorizzazioni Ambientali (AIA e AUA) e all'A.R.P.A. Umbria Area Dipartimentale Umbria Sud - Sicurezza, Distretto di Terni;
 - e.4 i valori di emissione, espressi in flusso di massa e in concentrazione, dovranno essere misurati nelle condizioni di esercizio più gravose;
 - e.5 la concentrazione degli inquinanti deve essere riferita alle condizioni normali, T =

- 0°C (273°K), $P = 1 \text{ atm}$ (101,3 kPa), previa detrazione del tenore volumetrico di vapore acqueo;
- e.6 la Ditta, entro 15 giorni dall'effettuazione delle misure, dovrà trasmettere le certificazioni analitiche, redatte, fino alla predisposizione di specifica modulistica da parte dell'autorità competente, secondo la D.G.R. n. 9480 del 24/12/1996, alla Regione Umbria e all'A.R.P.A. Umbria Area Dipartimentale Umbria Sud - Sicurezza, Distretto di Terni;
 - e.7 la sezione di sbocco dei camini dovrà superare di almeno 1 metro la linea di colmo del tetto; per le emissioni che generano comprovati fenomeni di molestia, in particolare, la sezione di sbocco dovrà di norma superare di almeno 3 metri la linea di colmo del tetto e comunque 1 metro la linea di colmo del tetto di ogni edificio nel raggio di 30 metri;
 - e.8 i condotti per lo scarico in atmosfera degli effluenti gassosi dovranno essere provvisti di idonei tronchetti di prelievo per la misura ed il campionamento;
 - e.9 le caratteristiche, il posizionamento ed il numero minimo dei tronchetti di prelievo per la misura ed il campionamento delle emissioni dovranno essere conformi a quanto stabilito nelle norme UNI EN ISO 16911-1:2013 e UNI EN 15259:2008 e loro successive modificazioni;
 - e.10 le prese di campionamento di cui sopra dovranno essere previste anche a monte di eventuali sistemi di abbattimento delle emissioni;
 - e.11 l'accessibilità ai punti di misura dovrà essere tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari alla verifica del rispetto dei limiti di emissione e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro; in particolare la piattaforma di lavoro per il campionamento delle emissioni dovrà soddisfare i requisiti di cui alla norma UNI 13284-1:2003 e successive modificazioni;
 - e.12 la data, l'orario e i risultati delle misure effettuate alle emissioni dovranno essere annotati sul registro di cui al punto c), foglio B, ai fini dei controlli previsti dall'art. 269, comma 4 del D.Lgs. 3/04/2006 n. 152;
 - e.13 i punti di emissione dovranno essere contraddistinti mediante opportuna cartellonistica;
 - e.14 qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento dovuta a manutenzione o guasto, qualora non esistano equivalenti impianti di abbattimento di riserva, dovrà comportare la tempestiva sospensione delle lavorazioni interessate per il tempo necessario alla rimessa in efficienza degli impianti;
 - e.15 il Gestore è comunque tenuto ad informare la Regione Umbria e l'Area Dipartimentale A.R.P.A. Umbria competente in merito ai succitati casi di interruzione dell'attività produttiva entro le successive otto ore;
 - e.16 Il Gestore che, nel corso del monitoraggio di propria competenza, accerti la non conformità dei valori misurati ai valori limite prescritti deve procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile; le medesime difformità devono essere da costui specificatamente comunicate all'Autorità competente per il controllo entro 24 ore dall'accertamento;
 - e.17 il Gestore dovrà definire procedure ed istruzioni operative documentate rispetto alle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di abbattimento; in particolare l'elenco degli organi e dei componenti da controllare e/o sostituire e la

- frequenza del controllo e/o della sostituzione dovranno trovare corrispondenza nelle indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto nel relativo manuale d'istruzione, d'uso e manutenzione (che dovrà essere sempre tenuto a disposizione dell'Autorità di Controllo);
- e.18 le procedure e le istruzioni operative di cui al precedente paragrafo dovranno essere riferite anche ai sistemi automatici di pulizia degli elementi filtranti relativi ai dispositivi di abbattimento per materiale particellare a setto fibroso mediante es. scuotimento meccanico, pulizia ad aria in senso inverso (reverse-flow), pulizia con impulsi di aria compressa (reverse- pulse o reverse-jet);
 - e.19 i sistemi di abbattimento per materiale particellare a setto fibroso dovranno essere provvisti di dispositivi deputati al controllo del corretto funzionamento in grado di rilevare l'intasamento e/o la rottura tramite registrazione del valore della pressione differenziale a monte e a valle dell'elemento filtrante e di segnalare adeguatamente brusche cadute della pressione differenziale dovute alla rottura del filtro;
 - e.20 gli interventi relativi alle attività di manutenzione degli impianti di abbattimento, dovranno essere annotati nel registro dei controlli, ai sensi dell'art. 271, comma 17 del D. Lgs. 03/04/2006 n. 152, come da fac-simile adottato dall'Autorità competente, il giorno stesso dell'interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento;
 - e.21 la Ditta, al fine di dimostrare la conformità degli impianti ai valori limite per l'emissione diffusa di composti organici volatili ed all'emissione totale annua autorizzata, dovrà elaborare, con la periodicità stabilita nel presente atto, un piano di gestione dei solventi, ai sensi della parte I dell'Allegato III alla parte V del D.Lgs. 3/04/2006 n. 152, per le attività soggette allo stesso decreto;
 - e.22 i consumi delle materie prime, la quantità dei prodotti ovvero dei preparati recuperati per riuso ma non per riutilizzo nel processo, dichiarati ai fini dell'elaborazione del piano di gestione dei solventi, dovranno trovare riscontro nei dati della contabilità di magazzino, relativi al periodo di riferimento, ovvero nell'elenco delle rimanenze iniziali e finali e nelle fatture, relativi al pertinente esercizio amministrativo;
 - e.23 il contenuto di solvente delle materie prime, dovrà trovare riscontro nelle relative schede tecniche ovvero in misurazione analitica;
 - e.24 la quantità di solventi organici recuperata e riutilizzata nel processo, dichiarata ai fini dell'elaborazione del piano di gestione dei solventi, dovrà trovare riscontro in una serie organizzata di registrazioni, aggiornata in relazione ad ogni operazione di recupero e riutilizzo del solvente, con riferimento alle date ed ai quantitativi relativi;
 - e.25 la quantità dei rifiuti, dichiarata ai fini dell'elaborazione del piano di gestione dei solventi, dovrà avere riscontro nel registro di carico e scarico di cui all'art. 190 del D. Lgs. 3/04/2006 n. 152;
 - e.26 il piano di gestione dei solventi di cui sopra, verrà formulato sulla base di misurazioni della concentrazione dei composti organici volatili negli scarichi gassosi, negli scarichi idrici, in entrambi i casi, in uscita ed ingresso ad eventuali sistemi di abbattimento, nei rifiuti smaltiti, nei prodotti finiti ed in ogni altra forma di output, contemplata alla parte V dell'Allegato III alla parte quinta del D. Lgs. 3/04/2006 n.152;
 - e.27 la frequenza e la numerosità delle stesse misurazioni dovrà essere tale da

esprimere, in modo completo, la modalità di gestione dei solventi, per l'attività in oggetto, in funzione delle caratteristiche degli impianti e delle relative condizioni operative;

- e.28 la Ditta, dovrà trasmettere il piano di gestione dei solventi, redatto secondo la D.G.R. 334 del 27/03/2012 della Regione Umbria, alla Regione Umbria - Servizio Autorizzazioni Ambientali (AIA e AUA) e all'A.R.P.A. Umbria Area Dipartimentale Umbria Sud - Sicurezza, Distretto di Terni, entro 30 giorni dalla scadenza del periodo cui il piano stesso è riferito;

f) alle seguenti prescrizioni specifiche:

- f.1 entro 30 giorni dal ricevimento del presente atto, il Gestore dovrà trasmettere alla Regione Umbria Servizio Autorizzazioni Ambientali (AIA e AUA) all'A.R.P.A. Umbria Area Dipartimentale Umbria Sud - Sicurezza, Distretto di Terni, specifico elaborato tecnico con puntuale indicazione delle ragioni ostative rispetto al convogliamento degli effluenti gassosi captati dalla cabina di verniciatura connessa ai punti di emissione E9 ed E10 in un solo punto di emissione, conformemente a quanto disposto all'art. 270, comma 5 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152;**
- f.2 entro 15 giorni dalla data fissata per la messa a regime, la Ditta dovrà effettuare almeno 2 misure ai punti di emissione E1, E2, E7, E8, E11 ed E14 nell'arco di 10 giorni;**
- f.3 successivamente, i monitoraggi dovranno essere effettuati a cura del Gestore con periodicità annuale per i punti di emissione E1, E2, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E13, E14, E15, E18 ed E19;**
- f.4 per l'attività n. 10, "Rivestimento delle superfici di legno", di cui alla parte III dell'Allegato III alla parte quinta del D.Lgs. 3/04/2006 n. 152, la Ditta dovrà elaborare con periodicità annuale, un piano di gestione dei solventi, riferito al periodo di un anno, secondo le modalità indicate in Allegato 3 alla D.G.R. 334 del 27/03/2012 della Regione Umbria;**
- f.5 per la stessa attività, con la periodicità indicata al punto precedente, la Ditta dovrà registrare secondo le modalità indicate in Allegato 2 alla D.G.R. 334 del 27/03/2012 della Regione Umbria, i consumi delle materie prime utilizzate e la relativa quantità di solventi organici immessa nel processo ed eventualmente, la quantità di solventi organici recuperata e reimpressa nel processo;**
- f.6 in relazione a quanto riportato ai due precedenti paragrafi, la Ditta dovrà verificare la conformità degli impianti ai valori limite di emissione in quanto autorizzati, secondo le modalità indicate in Allegato 4 alla D.G.R. 334 del 27/03/2012 della Regione Umbria;**
- f.7 ai sensi dell'art. 275, comma 6 del D.Lgs. 3/04/2006 n. 152, l'emissione totale di solvente per l'attività n. 10, "Rivestimento delle superfici di legno", di cui alla parte III dell'Allegato III alla parte quinta dello stesso decreto, dovrà essere inferiore all'emissione totale annua, pari a 36,18 tonnellate/anno;**
- f.8 per l'effettuazione degli autocontrolli periodici devono essere seguiti i seguenti metodi di campionamento ed analisi per flussi gassosi convogliati:**

Polveri		EN 13284-1:2017
Monossido di carbonio		UNI EN 15058:2006
S.O.V.	espresse come C.O.T.	UNI EN 12619:2013
Ossidi di azoto	espressi come NO₂	UNI EN 14792:2006
Ossidi di zolfo	espressi come SO₂	UNI EN 14791:2006
Ossigeno		UNI EN 14789:2006
Umidità		UNI EN 14790:2006
Pressione		UNI EN ISO 16911-1:2013
Temperatura		UNI EN ISO 16911-1:2013
Velocità e portata		UNI EN ISO 16911-1:2013

f.9 il Gestore dovrà verificare il rispetto dei valori limite di emissione di cui alla Parte III, p.to 1.1 dell'Allegato I al D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 nell'esercizio dell'impianto di combustione connesso al punto di emissione E3, con periodicità almeno annuale e tenere i relativi dati a disposizione dell'Autorità di controllo per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni;

f.10 annotazione sul foglio C del registro dei controlli, degli interventi di manutenzione e/o sostituzione degli impianti di abbattimento;

f.11 l'eventuale adeguamento alle prescrizioni di cui al punto e.19 per gli impianti già in esercizio al rilascio della presente autorizzazione, dovrà essere realizzato entro 6 mesi dal ricevimento del medesimo atto;

3) di stabilire che le prescrizioni dell'autorizzazione potranno essere modificate:

- a seguito di emanazione dei decreti previsti all'art. 271 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152, comma 2;
- a seguito di fissazione di valori da parte della Regione dell'Umbria in applicazione dell'art. 271, commi 3, 4 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152;
- a seguito dei risultati delle misure effettuate;
- a seguito di variazioni quali-quantitative delle materie prime utilizzate;
- a seguito del manifestarsi di problemi igienico-ambientali;


SI PROPONE ALTRESI'

4) di revocare l'autorizzazione per le emissioni atmosferiche già rilasciata dal Comune di Narni con A.U.A. n. 25/2015 del 10/11/2015.

L'ISTRUTTORE
Geom. Roberto Tafani



L'ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO
P.I. Gianluca Bonaccini



QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI**Allegato 1****Ragione Sociale PAOLINI S.p.A****Unità Produttiva: Narni****(TR)****Via Flaminia Ternana, n. 292**

Punto Emissione	Provenienza	Inquinante	N. attività art.275	Valore emissione	u.m.	Portata (Nm³/h)	Durata media nelle 24h (h/g)	Frequenza emissione (gg/a)	Temperatura (°C)	Dimensioni camino (m)				Impianto abbattimento
										h	dia	L1	L2	
E1	Macchine utensili lavorazione legno (sezionatrice, squadratrice, pantografo, troncatrici, toupiè, pialla)	Polveri		10	mg/Nm³	30.000	16	220	Ambiente	12,00	1,25	-	-	Filtro a maniche
				5*	mg/Nm³									
E2	Impianti carteggiatura fondo (levigatrici orbitali, levigatrici a nastro)	Polveri		10	mg/Nm³	20.000	16	220	Ambiente	8,00	0,50	-	-	Filtro a cartucce
E3	Impianto combustione biomasse	Polveri		100	mg/Nm³	-	8	220	180	7,00	0,15	-	-	
				75 [1]										
E4	Levigatrice a nastro. Calibratrice CNC	Polveri		10	mg/Nm³	6.400	16	220	Ambiente	8,00	0,50	-	-	Filtro a maniche
E5	Camera appassimento	S.O.V.	10 Rivestimento delle superfici di legno	50	mg/Nm³	6.700	8	220	Ambiente	8,00	0,50	-	-	Filtro a cartucce
E6	Camera appassimento	S.O.V.	10 Rivestimento delle superfici di legno	50	mg/Nm³	6.450	8	220	Ambiente	8,00	0,50	-	-	Filtro a cartucce
E7	Cabina verniciatura	Polveri		3	mg/Nm³	20.000	16	220	Ambiente	8,00	0,50	-	-	Setto filtrante
		S.O.V.	10 Rivestimento delle superfici di legno	50	mg/Nm³									
E8	Macchine utensili lavorazione legno (troncatrici, seghe carro, toupiè)	Polveri		10	mg/Nm³	13.000	8	220	Ambiente	8,00	0,55	-	-	Filtro a maniche
				5*	mg/Nm³									

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI

Allegato 1

Ragione Sociale		PAOLINI S.p.A		Unità Produttiva:		Narni (TR)		Via Flaminia Ternana, n. 292		Dimensioni camino (m)				Impianto abbattimento
Punto Emissione	Provenienza	Inquinante	N. attività art.275	Valore emissione	u.m.	Portata (Nm³/h)	Durata media nelle 24h (h/g)	Frequenza emissione (gg/a)	Temperatura (°C)	h	dia	L1	L2	
E9	Cabina verniciatura	Polveri		3	mg/Nm³	11.600	16	220	Ambiente	8,00	0,50	-	-	Setto filtrante
		S.O.V.	10 Rivestimento delle superfici di legno	50	mg/Nm³									
E10	Cabina verniciatura	Polveri		3	mg/Nm³	11.600	16	220	Ambiente	8,00	0,50	-	-	Setto filtrante
		S.O.V.	10 Rivestimento delle superfici di legno	50	mg/Nm³									
E11	n. 2 Cabine verniciatura fondo	Polveri		3	mg/Nm³	30.000	16	220	Ambiente	8,00	0,70	-	-	Scrubber
		S.O.V.	10 Rivestimento delle superfici di legno	50	mg/Nm³									
E13	Cabina verniciatura fondo	Polveri		3	mg/Nm³	15.000	16	220	Ambiente	8,00	0,45	-	-	Scrubber
		S.O.V.	10 Rivestimento delle superfici di legno	50	mg/Nm³									
E14	n. 3 Camere appassimento fondo	S.O.V.	10 Rivestimento delle superfici di legno	50	mg/Nm³	30.000	16	220	Ambiente	8,00	0,65	-	-	Setto filtrante
E15	Cabina verniciatura	Polveri		3	mg/Nm³	15.000	16	220	Ambiente	8,00	-	0,80	0,80	Setto filtrante
		S.O.V.	10 Rivestimento delle superfici di legno	50	mg/Nm³									

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI

Allegato 1

Ragione Sociale		PAOLINI S.p.A		Unità Produttiva:		Narni (TR)		Via Flaminia Ternana, n. 292						
Punto Emissione	Provenienza	Inquinante	N. attività art.275	Valore emissione	u.m.	Portata (Nm³/h)	Durata media nelle 24h (h/g)	Frequenza emissione (gg/a)	Temperatura (°C)	Dimensioni camino (m)				Impianto abbattimento
										h	dia	L1	L2	
E18	Cabina verniciatura finitura	Polveri		3	mg/Nm³									Setto filtrante Scrubber
		S.O.V.	10 Rivestimento delle superfici di legno	50	mg/Nm³	16.000	16	220	Ambiente	8,00	0,65	-	-	
E19	Cabina spolvero	Polveri		3	mg/Nm³	6.400	16	220	Ambiente	8,00	-	0,60	0,40	Setto filtrante
E20	Impianto di combustione	D.Lgs 152/06, art. 272 c. 1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E21	Impianto di combustione	D.Lgs 152/06, art. 272 c. 1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E22	Impianto di combustione	D.Lgs 152/06, art. 272 c. 1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E23	Impianto di combustione	D.Lgs 152/06, art. 272 c. 1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E24	Impianto di combustione	D.Lgs 152/06, art. 272 c. 1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
D10	Emiss. diffuse att. verniciatura		10 Rivestimento delle superfici di legno	20	%	-	-	-	-	-	-	-	-	

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI

Allegato 1

Legenda:	
Punto Emissione	Note
E1	Punto di emissione oggetto di modifica. *) Il valore limite si applica a polveri derivanti dalla lavorazione di <i>hardwoods</i> di cui alla Monografia IARC n.62 del 1995 (tabella 1): es. Acero, Betulla, Iroko, Faggio, Castagno, Frassino, Noce, Platano, Pioppo, Ciliegio, Salice, Olmo, Quercia, Iroko, Ebano, Mogano africano, Afrormosia, Mansonia, Teak, Limba, Meranti, Palissandro
E2	Punto di emissione oggetto di modifica.
E3	D.Lgs 152/06 art. 271, c. 1 (rif. Allegato IV, parte I, lett. bb) Ossidi di azoto espressi come NO ₂ . Ossidi di zolfo espressi come SO ₂ . Tenore O ₂ di riferimento = 11% vol. [1] Il valore limite deve essere rispettato entro il 01/01/2030 ed è riferito ad un tenore O ₂ di riferimento = 6% vol.
E7, E11, E14	Punto di emissione oggetto di modifica. S.O.V. espresse come C.O.T.
E8	Nuovo punto di emissione. *) Il valore limite si applica a polveri derivanti dalla lavorazione di <i>hardwoods</i> di cui alla Monografia IARC n.62 del 1995 (tabella 1): es. Acero, Betulla, Iroko, Faggio, Castagno, Frassino, Noce, Platano, Pioppo, Ciliegio, Salice, Olmo, Quercia, Iroko, Ebano, Mogano africano, Afrormosia, Mansonia, Teak, Limba, Meranti, Palissandro
E5, E6, E9, E10, E13, E15, E18	S.O.V. espresse come C.O.T.